

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore TRABUCCHI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 LUGLIO 1959

Modifiche alla legge 30 novembre 1952, n. 1844, concernente la sistemazione a ruolo del personale straordinario delle Ferrovie dello Stato

ONOREVOLI SENATORI. — Vari provvedimenti legislativi si sono seguiti dal 1947 per la sistemazione del personale avventizio delle Ferrovie dello Stato; vari e tutti con conseguenze notevoli sia per il funzionamento dei servizi sia per il Tesoro dello Stato. D'altra parte troppo tempo era passato durante la guerra ed il dopoguerra senza che si facessero regolari assunzioni; l'Amministrazione ferroviaria si è trovata così carica di personale avventizio assunto con le più svariate qualifiche ed addetto ai più svariati servizi.

Molti personali erano, fra l'altro, addetti a mansioni prettamente impiegatizie, ma la loro assunzione era stata fatta per posti di salariato; personale femminile assunto pure senza concorso era addetto a funzioni d'ufficio senza una carriera, eccetera. Fu quindi necessario provvedere alla sistemazione di tutti i servizi e di tutto il personale inquadrandolo conforme alle funzioni, alle capacità ed alle necessità. Ma i singoli provvedimenti pur sistemando la maggioranza degli interessati lasciarono qualche situazione ir-

regolare, provocarono qualche ingiustizia, fecero sorgere qualche lamentela giustificata, onde si emanarono altri provvedimenti per aggiustare le cose; purtroppo però altri casi ancora furono messi in luce dalle nuove norme per i quali sarebbe stato necessario provvedere, e così si venne alla approvazione di emendamenti nuovi: e non è ancora forse del tutto finita la serie.

Il disegno di legge che il sottoscritto si onora di presentarvi è inteso a sistemare la situazione di alcuni personali, non molti, circa 200, che meritano la vostra attenzione.

È necessario ricordare anzitutto quali furono le norme emanate in successione cronologica.

Con decreto legislativo 9 luglio 1947, numero 667, ratificato con modificazioni con la legge 1° dicembre 1951, n. 1308, riguardante la sistemazione a ruolo del personale contrattista; questo personale è stato sistemato, in maggioranza con decorrenza 31 dicembre 1951, anche in eccedenza alle disponibilità, mediante concorso per titoli,

Con la legge 15 dicembre 1949, n. 966, riguardante la sistemazione del personale esecutivo e subalterno di grado 10° utilizzato negli uffici, tale personale, se in possesso di titolo di studio di scuola media inferiore, è stato sistemato, previo esame di accertamento professionale, in ordine di graduatoria, dalla data di approvazione della graduatoria stessa. Con legge successiva, di iniziativa del sottoscritto fu accordata a tale personale idoneo, la retrodatazione di anzianità, agli effetti giuridici al 1° gennaio 1951.

Con la legge 30 novembre 1952, n. 1844, fu sistemato il personale straordinario nelle qualifiche di prima assunzione di cui all'allegato C al regolamento del personale delle Ferrovie dello Stato.

Gli straordinari furono sistemati così secondo la loro anzianità in qualifiche di gradi superiori al 10° nell'ordine delle graduatorie di merito prendendo posto subito dopo i dipendenti già iscritti nei ruoli della stessa anzianità.

Coloro però che erano rivestiti di qualifiche appartenenti al personale esecutivo, ma che alla data del 1° gennaio 1951 prestavano servizio da almeno 550 giornate di effettiva prestazione negli uffici furono sistemati nel personale degli uffici con la qualifica corrispondente al loro grado purchè idonei, e non mai in qualifica superiore a quella che sarebbe loro spettata nel ramo esecutivo.

Con l'articolo 5 della stessa legge fu sistemato il personale femminile con qualifica di scrivana (grado decimo) qualifica che fu attribuita alle interessate anche se sprovviste di licenza di scuola media inferiore o di titolo equipollente se avevano prestato servizio continuativo con mansioni di ufficio, dimostrandosene idonee, almeno dal 1° luglio 1950. La qualifica di « scrivana » è pari a quella di alunno d'ordine degli uffici.

Con l'articolo 6 della stessa legge fu stabilito poi che il personale maschile e femminile che disimpegnasse dal 1° luglio 1950 mansioni di interprete potesse ottenere la sistemazione con questa qualifica, previo esame di accertamento della conoscenza delle lingue, mentre, non risultando idoneo o non sottoponendosi all'esame, sarebbe do-

vuto essere, e fu inquadrato, se di sesso maschile e munito di titolo di studio, nella qualifica di alunno d'ordine degli uffici, altrimenti in quella di guardiasala, e nella qualifica di scrivana se di sesso femminile.

Con ciò si è creata una sperequazione fra personale maschile e femminile addetto agli uffici: perchè il personale straordinario maschile anche se munito di titolo di studio rimase inquadrato con la qualifica di pari grado a quella che aveva come personale esecutivo, mentre al personale di sesso femminile fu accordata anche senza titolo la qualifica di scrivana, parificata alla qualifica di alunno d'ordine degli uffici (grado 10°).

Con il disegno di legge che il sottoscritto vi presenta anche il personale maschile che sia stato in possesso, alla data di entrata in vigore della legge 30 novembre 1952, n. 1844, del titolo di studio di licenza di scuola media inferiore (e si tratta in realtà di personali che hanno titolo di studio anche di grado superiore) verrebbe sistemato nella qualifica di alunno d'ordine di grado 10°.

La sistemazione avverrebbe con anzianità da 1° gennaio 1951, come stabilito dalla legge che si modifica senza effetto economico, ma col solo effetto di immettere i personali maschili nella stessa carriera nella quale sono state immesse le donne che si trovavano nella stessa situazione, anzi talvolta, in condizioni inferiori.

Con l'occasione parve al sottoscritto giusto di ammettere all'applicazione della norma della legge del 1952 anche i personali che pur essendo in servizio agli uffici da almeno 550 giornate, non erano in servizio il 1° gennaio 1951 perchè chiamati ad assolvere l'obbligo di leva; costoro, ritornati dopo il congedo, hanno visto i loro colleghi sistemati, ma non hanno compreso perchè essi dovessero essere stati esclusi dalla sistemazione, pur avendo gli stessi titoli, pur avendo sempre prestato lo stesso servizio degli altri, pur essendo stati ripresi in servizio e mantenuti agli uffici come gli altri.

Il disegno di legge non porta oneri economici immediati; in processo di tempo, rendendo possibile una diversa carriera degli interessati darà luogo ad un onere lievissimo.

LEGISLATURA III - 1958-59 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

simo sia per il numero limitato di persone a cui la norma si applicherà, sia perchè piccola può essere la differenza di trattamento.

D'altra parte è norma di giustizia che va applicata, per quanto possibile anche nella Amministrazione pubblica a quadri rigidi, quella che impone di trattare il personale in relazione alle mansioni che svolge e con parità di trattamento.

Inoltre, è da tenere conto, del fatto generale, che tutte le altre Amministrazioni dello Stato, hanno sistemato il proprio personale a ruolo in base al titolo di studio in possesso alla data di sistemazione, e che inoltre sono stati inquadrati al gruppo C degli uffici anche i personali sprovvisti del titolo di studio purchè avessero prestato servizio negli uffici.

Anche con il recente nuovo stato giuridico del personale ferroviario gli agenti di

cui trattasi non hanno avuto equa sistemazione, in quanto gli articoli 182 e 188 delle norme transitorie del predetto stato giuridico prevedono indistintamente una sistemazione nel gruppo esecutivo, subordinata fra l'altro alla disponibilità dei posti di pianta, precludendo in tal modo ogni possibilità, per coloro che sono utilizzati in mansioni di concetto, di beneficiare del passaggio al gruppo dei « coadiutori » previsto dall'articolo 179 dello stato giuridico stesso.

Ecco perchè il sottoscritto confida che vogliate, onorevoli colleghi, approvare le proposte di una nuova norma di legge.

Il presente disegno di legge era già stato presentato dal sottoscritto nella precedente legislatura, ma poi decadde. Il sottoscritto ritiene necessario domandare a voi di sanzionarlo perchè le esigenze di giustizia alle quali si ispira non sono venute meno.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

I commi terzo e quarto dell'articolo 2 della legge 30 dicembre 1952, n. 1844, sono sostituiti dal comma seguente:

«Coloro che sono rivestiti di qualifiche appartenenti al personale esecutivo, ma che alla data del 1° gennaio 1951 prestavano servizio presso gli uffici da almeno 550 giornate di effettiva presenza e coloro che alla

data del 1° gennaio 1951 si trovavano in servizio militare di leva ma alla data di chiamata alle armi avevano prestato servizio agli uffici da almeno 550 giornate di effettiva presenza, e furono all'atto del congedo riammessi in servizio negli uffici, saranno sistemati nel personale degli uffici, attribuendo loro la qualifica di alunno d'ordine di grado 10°, se alla data di entrata in vigore della presente legge siano in possesso di licenza di scuola media inferiore o di equipollente titolo di studio e risultino idonei alle mansioni degli uffici, oppure attribuendo loro la qualifica di pari grado del personale degli uffici, se pur non essendo in possesso del titolo di studio, risultino idonei, alle mansioni degli uffici stessi».